

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1003

## PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato LUCCHESI

Disposizioni in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace

Presentata il 7 giugno 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — È un dato di fatto che il giudice di pace sia ormai un elemento imprescindibile dell'ordinamento giuridico italiano; ma proprio in virtù di questo suo consolidamento è necessario definire con maggiore chiarezza i lineamenti giuridici, e soprattutto gli aspetti previdenziali, della figura istituita dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in funzione delle caratteristiche che di fatto si sono sviluppate e affermate in questo frattempo; ciò, in ossequio al principio secondo cui *ex facto oritur jus*.

D'altra parte, *nomina sunt consequentia rerum*: le definizioni giuridiche e le disposizioni normative devono necessariamente adeguarsi alle situazioni di fatto che, nel corso degli anni, si sono venute affermando e consolidando.

Di conseguenza, si deve tenere presente che il giudice di pace opera nell'esercizio di una funzione giurisdizionale alquanto rilevante e che, per il migliore esercizio di

tale funzione, egli deve godere di autonomia e di indipendenza, essendo impegnato a tempo pieno nella stessa, quale giudice di prossimità articolato sul territorio, vicino alle quotidiane esigenze del cittadino. Occorre rilevare che, nonostante l'evidente inquadramento della funzione della magistratura di pace, fin dal momento della sua comparsa nello scenario della giustizia, il giudice di pace ha sofferto di una crisi di identità che si ripercuote in modo evidente nelle disposizioni relative al trattamento previdenziale.

Infatti, da un lato il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 50, comma 1, lettera f), assimila ai fini tributari i compensi che il medesimo giudice riceve per l'attività svolta al reddito da lavoro dipendente, dall'altro la Corte di cassazione esclude in modo categorico che tra l'amministrazione della giustizia e il giudice di pace possa intercorrere un rapporto assi-

milabile a quello di pubblico impiego, stante il diverso sistema di reclutamento basato, per questo ultimo, « su scelte politiche discrezionali », e in assenza sia di un rapporto di subordinazione, dato il carattere onorario della funzione, sia di una retribuzione, avendo gli emolumenti a esso corrisposti natura indennitaria o di rimborso spese (Cassazione sezioni unite n. 11272 del 1998).

In questa indeterminatezza di *status*, dal maggio 1995, periodo di inizio dell'attività, i giudici di pace sono rimasti senza copertura previdenziale a differenza di altre categorie di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, professionisti e lavoratori « parasubordinati » ai quali, da ultimi, è stata garantita una tutela assicurativa previdenziale con la legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

Tale discriminazione è inaccettabile sia sotto il profilo giuridico-costituzionale che sotto il profilo sociale.

Il problema si è maggiormente accentuato in quest'ultimo periodo per effetto dell'anticipazione da 50 a 30 anni dell'età di ingresso nella funzione. Da qui l'insorgenza di maggiori e più pressanti problemi di tutela non solo previdenziale ma anche assicurativa per questa seconda generazione di giudici di pace che, a differenza della precedente che si è avvicinata alla funzione giurisdizionale all'epilogo della propria carriera lavorativa e avendo acquisito i titoli per la tutela previdenziale, deve invece costruirsi il proprio « domani » in termini di lavoro e di previdenza e non può tollerare che un periodo della propria attività lavorativa, tanto utile per la collettività, costituisca un vuoto pregiudizievole nella costituzione della propria posizione previdenziale.

Per sanare questa anomala e ingiustificata situazione, nella rivisitazione della normativa previdenziale, appare opportuno — in rapporto al non ben definito *status* del giudice di pace — fare riferimento sia al regime previdenziale degli avvocati che a quello oggi assicurato per le categorie dei lavoratori « parasubordinati » dalla citata legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni.

La presente proposta di legge ha tenuto conto della diversa estrazione e dell'attività esplicata dai giudici di pace, per cui soltanto una parte ha l'abilitazione all'esercizio della professione e di questi solo una parte svolge l'attività professionale; di conseguenza si è ritenuto di prevedere due gestioni a cui affidare la tutela assicurativa e previdenziale del servizio dei giudici di pace.

La prima è assicurata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i giudici di pace forense già iscritti a tale gestione. Gli altri vengono iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) istituita dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ovviamente il contributo alle due gestioni è stato calcolato nella stessa misura che oggi è vigente per la gestione separata dell'INPS e cioè pari al 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite, che si riduce al 12,5 per cento per i titolari di pensione diretta e al 10 per cento per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti. L'onere della contribuzione rimane per un terzo a carico dell'assicurato e per due terzi a carico dell'amministrazione giudiziaria. Al riguardo è sembrato indispensabile fissare un importo omogeneo della contribuzione che corrisponde a quello previsto oggi dalla legge per la gestione separata dell'INPS. La contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense si andrà ad accumulare con quella derivante per lo stesso periodo dall'attività professionale svolta. Al fine di armonizzare la posizione dei giudici di pace con quella degli altri iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, si prevede che nel caso in cui le diverse contribuzioni non raggiungano la misura minima dei contributi soggettivi ed integrativi, l'assicurato dovrà provvedere a versare la differenza fino al raggiungimento dell'importo richiesto dalla vigente normativa della Cassa.

L'iscrizione alla Cassa e alla gestione separata dà diritto alle prestazioni oggi

previste dalle due diverse normative. Gli articoli 3 e 4 pongono una particolare attenzione a non creare disparità di trattamento tra i giudici di pace oggi in servizio aventi una diversa anzianità. Di conseguenza è consentita l'iscrizione retroattiva alla Cassa o alla gestione separata per i giudici di pace che hanno iniziato il servizio precedentemente al 1° gennaio 2002 e che ne fanno richiesta.

L'articolo 5 consente, invece, di utilizzare la contribuzione prevista dalla legge con quella precedentemente maturata, in modo da attuare la ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi.

È sembrato infine opportuno stabilire espressamente che le cause relative al rapporto di servizio dei giudici di pace siano esenti dal pagamento del contributo unificato come è già previsto per i giudici togati e per i giudici popolari dai numeri 2 e 12 della tabella su atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Le ulteriori disposizioni mirano a « normalizzare » la condizione del giudice di pace, consentendo allo stesso di poter utilizzare il periodo di servizio prestato per la prosecuzione dell'attività professionale con l'iscrizione all'albo dei cassazionisti e di equiparare il contenzioso promosso dai giudici di pace a quello dei lavoratori subordinati, dei giudici di carriera e dei giudici popolari.

La spesa conseguente alla erogazione del contributo a carico del Ministero della giustizia, che si prevede pari a 6.441.200 euro, può trovare copertura nella riduzione dell'organico dei giudici di pace da 4.700 a 4.000 unità per 4.771.200 euro.

La determinazione dell'onere a carico del Ministero della giustizia è prevista nella misura del 9,33 per cento dell'ammontare delle indennità complessivamente corrisposte ai giudici di pace nel 2001 per cause definite, udienze, decreti ingiuntivi emessi e indennità forfetaria mensile secondo i dati della seguente tabella.

	<i>Importo</i>	<i>N.ro</i>	<i>Compenso X gdp</i>	<i>Compenso annuo complessivo</i>
Indennità per cause definite	euro 56,81	141	8.010	37.647.000
Indennità decreti aggiuntivi	euro 10,33	85	878	4.126.000
Indennità per udienza	euro 36,15	110	3.976 x 4.000	15.904.000
			x 4.700	18.687.200
Indennità forf. fissa	euro 258,33	11	2.841 x 4.000	11.360.000
			x 4.700	13.352.000

Totale compensi annui 4.000 gdp	euro 69.037.600
Totale compensi annui 4.700 gdp	euro 73.808.800
Totale risparmio rid. organico	euro 4.771.200
Onere previdenziale totale (9,33 per cento)	euro 6.441.200
Onere previdenziale netto	euro 1.670.000

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Obbligo di assicurazione).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i giudici di pace in servizio a tale data e iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, di seguito denominata « Cassa », sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

2. I giudici di pace, non iscritti alla Cassa, sono iscritti alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata « gestione separata INPS ».

## ART. 2.

*(Contributi e versamenti).*

1. Il contributo alla Cassa e alla gestione separata INPS stabilito dall'articolo 1 deve essere versato secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle norme vigenti in materia e nelle seguenti misure:

a) del 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite;

b) del 12,5 per cento per coloro che sono titolari di pensione diretta;

c) del 10 per cento per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti.

2. L'onere della contribuzione di cui al comma 1 è a carico per un terzo dell'assicurato e per due terzi del Ministero della giustizia.

3. Per gli iscritti alla Cassa i versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 si cumulano con quelli effettuati per lo stesso periodo per attività professionali e,

in caso di incapienza rispetto alla misura minima dei contributi soggettivi e integrativi, l'assicurato deve provvedere al versamento della differenza nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della medesima Cassa. Sui versamenti effettuati in ritardo sono dovuti interessi al tasso legale.

ART. 3.

*(Diritto e misura dei trattamenti pensionistici).*

1. L'iscrizione alla Cassa o alla gestione separata INPS dà diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, nonché ai supplementi e alle pensioni supplementari, alle condizioni, nei tempi, nei modi e nelle misure stabiliti dai rispettivi ordinamenti di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 141, e successive modificazioni, per gli iscritti alla Cassa, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per gli iscritti alla gestione separata INPS.

ART. 4.

*(Iscrizione retroattiva).*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio per i periodi precedenti al 1° gennaio 2002.

2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte

della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati.

ART. 5.

*(Norme generali di ricongiunzione).*

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

ART. 6.

*(Iscrizione all'albo degli avvocati).*

1. Il servizio reso quale giudice di pace, protratto per un periodo di otto anni, è considerato requisito di abilitazione per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

ART. 7.

*(Iscrizione all'albo dei cassazionisti).*

1. Il periodo di servizio reso quale giudice di pace è computato agli effetti del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

ART. 8.

*(Esenzione dal pagamento del contributo unificato).*

1. I giudizi riguardanti il rapporto di servizio dei giudici di pace promossi davanti al giudice ordinario e al giudice amministrativo non sono soggetti al contributo unificato previsto dall'articolo 9

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

ART. 9.

*(Modifica all'articolo 3 della legge  
21 novembre 1991, n. 374).*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: « Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4.700 posti » sono sostituite dalle seguenti: « Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4.000 posti ».

ART. 10.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a complessivi 6.441.200 euro, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 347, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, pari a 4.771.200 euro e con un nuovo stanziamento di bilancio pari a 1.670.000 euro.

2. Al restante onere di cui al comma 1, pari a 1.670.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,30



\*15PDL0029160\*